



## **Decreto Dirigenziale n. 14 del 18/01/2023**

Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

Direzione Generale 2 - Direzione Generale per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive

Oggetto dell'Atto:

Approvazione atti di gara per la concessione per lo sfruttamento delle acque termali "Acqua Petra" nel comune di Telese Terme

## IL DIRIGENTE

### PREMESSO CHE

- a. la Regione Campania, con legge regionale 29 luglio 2008, n. 8, recante "Disciplina della ricerca ed utilizzazione delle acque minerali e termali, delle risorse geotermiche e delle acque di sorgente", come successivamente modificata, anche di recente, e, da ultimo, con le LL.RR. 16/2019 e 27/2019, promuove e disciplina l'utilizzazione razionale delle acque minerali, di sorgente e termali, nel rispetto della tutela e della valorizzazione dell'assetto ambientale e idrogeologico dei territori interessati, dell'utilizzazione sostenibile e durevole delle risorse idriche presenti sul territorio regionale, dello sviluppo sostenibile economico e sociale dei territori interessati;
- b. con decreto del presidente della Giunta regionale n. 95 del 9 aprile 2010 è stato emanato il regolamento n. 10/2010, in attuazione della suddetta L.R. n. 8/2008;
- c. il decreto legislativo 26 marzo 2010, n.59, attuativo della Direttiva 2006/123/CE "Bolkestein", è volto a favorire l'ingresso nel mercato di altri operatori economici, eliminando le barriere che alterino la concorrenza tra imprese;
- d. il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) disciplina le procedure di rilascio delle concessioni;
- e. la Regione Campania intende procedere al rilascio della Concessione di acque termali "Acqua Petra", sita nel comune di Telesse Terme (BN), mediante procedura ad evidenza pubblica nel rispetto dei principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione e trasparenza della normativa comunitaria e nazionale di riferimento;

### CONSIDERATO CHE

- a. lo schema di Convenzione è stato previamente sottoposto al parere dell'Avvocatura regionale - reso con nota acquisita al prot. n. 227833 del 29/04/2022- e adeguato, in conformità alle indicazioni da questa formulate, dall'Ufficio competente della DG con gli adattamenti dovuti;
- b. il Responsabile del Procedimento e Dirigente della U.O.D. 50 02 02 ha reso dichiarazione riguardante l'assenza di conflitto di interessi agli atti del fascicolo del procedimento;
- c. è stato acquisito il seguente Codice identificativo di gara (CIG) per la procedura in oggetto: 9608455BE4;

### PRESO ATTO

- a. che con delibera di Giunta regionale n. 38 del 02/02/2016 e s.m.i. è stato approvato il disciplinare regolante il funzionamento dell'Ufficio Speciale Centrale Acquisti;
- b. che detto provvedimento prevede che le procedure di gara della Regione siano svolte dalla stazione unica appaltante della Giunta regionale della Campania, in conformità alle prescrizioni di cui all'articolo 7 del medesimo disciplinare;

### VISTI

- la L.R. n. 8 del 29 luglio 2008;
- il regolamento regionale n. 10/2010;
- il d.lgs. 26 marzo 2010, n.59;
- il D.lgs, 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;

### RICHIAMATA

la DGR n. 556 del 30/11/2021 e il successivo il DPGR. n. 162 del 21/12/2021, con cui è stato conferito alla dott.ssa Raffaella Farina l'incarico di Direttore generale della DG 50 02 "Sviluppo Economico e Attività Produttive";

## RITENUTO

- a. di dover procedere all'espletamento di apposita procedura di selezione volta all'affidamento della concessione "Acqua Petra" per lo sfruttamento dei giacimenti delle acque termali site nel comune di Telesse Terme (BN), con un'estensione di ha 10,14, per la durata di 15 anni, valore della concessione € **990.000,00**, con aggiudicazione a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, mediante il ricorso alla procedura aperta;
- b. di dover affidare all'Ufficio Speciale Centrale Acquisti della Regione Campania l'incarico di svolgere, a seguito della pubblicazione degli atti di legge, la procedura di gara per le concessioni aventi ad oggetto lo sfruttamento dei giacimenti di acque termali, da aggiudicarsi con il criterio della offerta economica più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016;
- c. di dover approvare il Capitolato di gara e lo schema di convenzione, allegati al presente provvedimento a formarne parte integrale e sostanziale;
- d. di dover individuare quale RUP del presente procedimento la sottoscritta dott.ssa Raffaella Farina, ferma restando la nomina, da parte dell'Ufficio Acquisti, del responsabile della gara;
- e. di dover rinviare a successiva nota la trasmissione alla detta Centrale Unica delle informazioni di dettaglio inerenti alla griglia e ai punteggi per la valutazione tecnica-economica, nonché ogni altro elemento utile all'espletamento della procedura;
- f. di dover dare atto che le spese relative alla pubblicazione dell'avviso di indizione della gara sulla GURI e sui quotidiani saranno rimborsate alla Regione Campania dagli aggiudicatari della procedura di gara ai sensi dell'art 216 comma 11 del d.lgs. 50/2016 e dell'art. 5 del decreto MIT 2 dicembre 2016, mentre con successivo provvedimento si procederà all'impegno della spesa relativa al versamento del contributo ANAC di cui alla Delibera Anac n. 830 del 21 dicembre 2021;
- g. di dover specificare che l'importo a base di gara non rappresenta una voce di spesa per l'amministrazione precedente;

*Alla stregua dell'istruttoria compiuta dagli Uffici competenti della Direzione Generale e delle risultanze degli atti richiamati nelle premesse, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché della dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore Generale*

## DECRETA

1. di procedere all'espletamento di apposita procedura di selezione volta all'affidamento della concessione "Acqua Petra" per lo sfruttamento dei giacimenti delle acque termali site nel comune di Telesse Terme (BN), con un'estensione di ha 10,14, per la durata di 15 anni, valore della concessione € **990.000,00**, con aggiudicazione a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, mediante il ricorso alla procedura aperta;
2. di affidare all'Ufficio Speciale Centrale Acquisti della Regione Campania l'incarico di svolgere, a seguito della pubblicazione degli atti di legge, la procedura di gara per le concessioni aventi ad oggetto lo sfruttamento dei giacimenti di acque termali, da aggiudicarsi con il criterio della offerta economica più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016;
3. di approvare il Capitolato di gara e lo schema di convenzione, allegati al presente provvedimento a formarne parte integrale e sostanziale;
4. di individuare quale RUP del presente procedimento la sottoscritta dott.ssa Raffaella Farina, ferma restando la nomina, da parte dell'Ufficio Acquisti, del responsabile della gara;
5. di rinviare a successiva nota la trasmissione alla detta Centrale Unica delle informazioni di dettaglio inerenti alla griglia e ai punteggi per la valutazione tecnica-economica, nonché ogni altro elemento utile all'espletamento della procedura;
6. di dare atto che le spese relative alla pubblicazione dell'avviso di indizione della gara sulla GURI e sui quotidiani saranno rimborsate alla Regione Campania dagli aggiudicatari della procedura di gara ai sensi dell'art 216 comma 11 del d.lgs. 50/2016 e dell'art. 5 del decreto MIT 2 dicembre 2016;
7. di specificare che l'importo a base di gara non rappresenta una voce di spesa per l'amministrazione

precedente;

8. di specificare che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione ex Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016;
9. di trasmettere il presente atto:
  - alla U.O.D. 50 02 02;
  - all'Assessore alle Attività Produttive e Sviluppo Economico;
  - all'Ufficio Speciale Centrale Acquisti;
  - agli uffici del BURC per la relativa pubblicazione.

DOTT.SSA RAFFAELLA FARINA

**SCHEMA DI CONVENZIONE PER IL RILASCIO DELLA CONCESSIONE PER LO SFRUTTAMENTO  
DEL GIACIMENTO TERMOMINERALE DENOMINATO “ACQUA PETRA” NEL COMUNE DI TELESE  
TERME (BN)**

**TRA CONCEDENTE E CONCESSIONARIO**

L'anno **XXXX** il giorno **xxxxxx** del mese di **xxxxxxxxxx** presso la sede della Regione Campania, con il presente atto valido ad ogni effetto di legge

**tra**

la **Regione Campania**, di seguito denominata “Amministrazione” o “Concedente”, C.F. 800.119.906.39, in persona del Direttore Generale della D.G. Sviluppo Economico e Attività produttive, giusta DGR n. **XXXX** del **XXXX** di conferimento dell’incarico e DPGR n. **xxxx** del **xxxx** di nomina, dr.ssa **XXXXXX**, nata a **xxxxxx** il **xxxxxx**, C.F. **XXXXXXXX**, domiciliata per la carica presso la sede legale della Regione Campania, sita in Napoli, alla via S. Lucia, n. 81

**e**

**xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx**, con sede legale in **xxxxxxxxxxxxxxxx**, Via **xxxxxxxxxxxxxx**, n. **xxxxxx**, iscritta nel registro delle imprese di **xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx**, n. di R.E.A. **xxxxxxxxxx**, e Partita IVA **xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx**, domiciliazione **xxxxxx**, rappresentata dal Sig. **xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx**, nato a **xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx** il **xxxxxxxxxxxxxx**, C.F. **xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx**, nella sua qualità di **xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx** e legale rappresentante dell’impresa, di seguito denominato/a Concessionario.

**PREMESSO CHE:**

- le acque minerali, di sorgente e termali esistenti nel territorio della Regione Campania costituiscono patrimonio indisponibile della Regione Campania;
- la Legge Regionale della Campania 29 luglio 2008, n. 8, recante la “Disciplina della ricerca ed utilizzazione delle acque minerali e termali, delle risorse geotermiche e delle acque di sorgente” promuove la razionale utilizzazione delle acque minerali, di sorgente e termali e disciplina, tra l’altro, la ricerca, la coltivazione e l’utilizzazione del patrimonio indisponibile di acque minerali naturali e termali, tali riconosciute o riconoscibili, e delle sostanze od energie associate;
- il Regolamento n. 10/2010, pubblicato sul BURC n. 28 del 12/04/2010, di attuazione della citata legge regionale 9 luglio 2008, n. 8, disciplina la gestione e la fruizione del patrimonio idrotermale, ai fini della valorizzazione e dello sfruttamento delle risorse individuate all’art. 1 della citata Legge, attraverso attività di ricerca, coltivazione e utilizzazione;
- l’acqua minerale termale “Acqua Petra” di Telese Terme (BN) ha ottenuto, con decreto n. 4387, in data 22/02/2022, il riconoscimento del Ministero della Salute delle proprietà terapeutiche;
- con Decreto Dirigenziale n. **xxxx** del **xxxx** della Direzione Generale Sviluppo Economico e Attività produttive, è stata indetta una gara avente ad oggetto l’individuazione dei soggetti assegnatari delle concessioni per lo sfruttamento dei giacimenti delle acque termali “Acqua Petra”;
- l’Avviso, il Disciplinare, lo schema di Convenzione e gli Allegati tecnici relativi alla Concessione per lo sfruttamento del giacimento termominerale “Acqua Petra” sono stati pubblicati, tra l’altro, sul B.U.R.C. n. **xxxxxx** del **xxxxxx** ed è stata data agli atti indicati la pubblicità prevista dalla legge;
- con Decreto Dirigenziale n. **xxxx** del **xxxx** è stata nominata la Commissione di gara;
- espletata la gara, è risultata aggiudicataria **xxxxxx**;

- con Decreto Dirigenziale n. xxxxxx del xxxxxx della Direzione Sviluppo Economico e Attività Produttive si è preso atto delle risultanze di gara e si è formulata l'aggiudicazione definitiva in favore di xxxxxx, che ha presentato l'offerta più vantaggiosa.;

Tanto premesso tra le parti come sopra costituite,

## SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

### **Art. 1 – Premesse e Allegati**

I costituiti contraenti approvano e confermano sotto la loro responsabilità le premesse che precedono, che costituiscono patto, quale parte integrante e sostanziale del presente contratto, nonché la documentazione ivi elencata e, in particolare, l'Avviso, il Disciplinare, l'Offerta Tecnica ed economica, la Planimetria, il piano di delimitazione dell'area di Concessione, documentazione tutta che, pienamente conosciuta e condivisa dai contraenti, viene sottoscritta e allegata al presente contratto, rispettivamente alle lettere "A" (Avviso), "B" (Disciplinare), "C" (Offerta tecnica ed economica), "D" (Planimetria), "E" (Piano di delimitazione dell'area).

### **Art. 2 - Oggetto della convenzione**

L'Amministrazione rilascia alla Soc. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, con domicilio eletto nel Comune di xxxxx, la Concessione per lo sfruttamento del giacimento di acqua termominerale denominato "Acqua Petra", nel comune di Telesse Terme (BN), secondo la disciplina di cui alla presente convenzione, così come individuata nell'allegata planimetria.

### **Art. 3 – Delimitazione area del giacimento e aree di salvaguardia**

1. L'area del giacimento oggetto di concessione è individuata nel piano di delimitazione della concessione presentato dal richiedente, allegato alla presente Concessione (sub "E").

2. Le aree di salvaguardia, ai sensi dell'art. 4, comma 9 della L.R., sono distinte in zone di rispetto e zone di protezione ambientale (sub "F") e sono individuate nel piano di delimitazione allegato alla presente Concessione.

3. La relativa disciplina è contenuta nel decreto legislativo 152/2006, nel quale si stabilisce che le regioni individuano le aree di salvaguardia distinte in zone di tutela assoluta e zone di rispetto, nonché le zone di protezione, all'interno dei bacini imbriferi e delle aree di ricarica della falda, per conservare le caratteristiche qualitative delle acque destinate al consumo umano,

La **zona di tutela assoluta** è costituita dall'area immediatamente circostante le captazioni o derivazioni e deve:

-avere un'estensione di almeno dieci metri di raggio dal punto di captazione

-essere adeguatamente protetta

-essere adibita esclusivamente a opere di captazione e infrastrutture di servizio.

La **zona di rispetto** è costituita dalla porzione di territorio circostante la zona di tutela assoluta da sottoporre a vincoli e destinazioni d'uso tali da tutelare qualitativamente e quantitativamente la risorsa idrica captata; può essere suddivisa in zona di rispetto ristretta e zona di rispetto allargata, in relazione alla tipologia dell'opera di presa o captazione e alla situazione locale di vulnerabilità e rischio per la risorsa.

In particolare, nella zona di rispetto sono vietati:

- la dispersione di fanghi e acque reflue, anche se depurati;
- l'accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi;
- lo spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi, salvo che l'impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione che tenga conto della natura dei suoli, delle colture compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e della vulnerabilità delle risorse idriche;
- la dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche proveniente da piazzali e strade;
- le aree cimiteriali;
- l'apertura di cave che possono essere in connessione con la falda;
- l'apertura di pozzi, ad eccezione di quelli che estraggono acque destinate al consumo umano;
- la gestione di rifiuti;
- lo stoccaggio di sostanze chimiche pericolose e sostanze radioattive;

- i centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli;
- i pozzi perdenti;
- il pascolo e la stabulazione di bestiame.

Per gli insediamenti o le attività preesistenti, ad eccezione delle aree cimiteriali, sono adottate le misure per il loro allontanamento e, in ogni caso, deve essere garantita la loro messa in sicurezza.

Nelle zone di rispetto sono disciplinate queste strutture e attività:

- fognature;
- edilizia residenziale e opere di urbanizzazione;
- opere viarie, ferroviarie e infrastrutture di servizio;
- pratiche agronomiche e contenuti dei piani di utilizzazione.

In caso d'inerzia da parte delle regioni circa l'individuazione della zona di rispetto, la medesima conserva un'estensione di 200 metri di raggio rispetto al punto di captazione o di derivazione.

Le **zone di protezione** devono essere delimitate dalle regioni e delle province autonome per assicurare la protezione del patrimonio idrico. Possono essere adottate misure relative alla destinazione del territorio interessato, alle limitazioni e prescrizioni per gli insediamenti civili, produttivi, turistici, agro-forestali e zootecnici da inserirsi negli strumenti urbanistici territoriali.

Ai fini della protezione delle acque sotterranee, le regioni e le province autonome individuano e disciplinano, all'interno delle zone di protezione, le aree:

- di ricarica della falda;
- emergenze naturali e artificiali della falda;
- zone di riserva.

#### **Art. 4 – Durata della concessione**

1. La presente concessione ha la durata di 15 (quindici) anni, con decorrenza dalla data di stipula del presente atto e fino al **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** ed in conformità a quanto disposto dall'art. 10, comma 1 del Regolamento Regionale n. 10/2010.

2. La durata della concessione è ridotta, nel caso in cui si verifichi una limitata sostenibilità qualitativa e quantitativa della risorsa, sulla base di quanto evidenziato dal piano regionale di settore delle acque minerali, naturali e termali, in corso di approvazione ai sensi di quanto disposto con DGRC n. 633 del 15.11.2016, e dai programmi di ricerca tecnico-scientifici finalizzati alla conoscenza e tutela delle risorse; in tal caso, nessun indennizzo sarà dovuto al concessionario.

3. Alla scadenza, il rapporto concessorio non sarà automaticamente rinnovato in quanto, dovendosi rispettare i canoni di imparzialità, trasparenza e concorrenza, come dettati dall'ordinamento comunitario oltre che interno, si provvederà ad apposita procedura ad evidenza pubblica per l'aggiudicazione della concessione. In ogni caso, rientra nell'esclusiva sfera di discrezionalità dell'Amministrazione regionale, in quanto titolare della risorsa, ogni decisione in merito all'*An*, al *quantum* e al *quomodo* del relativo sfruttamento successivo, nel rispetto, ovviamente, delle previsioni di legge, dei principi inderogabili di matrice comunitaria e delle esigenze di tutela ambientale e di salvaguardia della risorsa stessa.

#### **Art. 5 – Cessazione della concessione**

1. La Concessione giungerà a scadenza il **XXXXXXX**.
2. La cessazione della concessione avviene, oltre che per scadenza del termine, nei seguenti casi:
  - a. rinuncia;
  - b. decadenza;
  - c. revoca
  - d. esaurimento o sopravvenuta incoltivabilità del giacimento e sua inutilizzabilità;
  - e. nei casi previsti dall'art. 4, comma 2 (limitata sostenibilità qualitativa e quantitativa della risorsa sulla base di quanto evidenziato dal piano regionale di settore delle acque minerali, naturali e termali);
  - f. per risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1453 e ss., ovvero dell'art. 1456 c.c.
3. La Regione adotta il provvedimento di cessazione della concessione e dispone l'esecuzione contestuale delle opere necessarie per garantire la sicurezza dei luoghi e la salvaguardia del giacimento e affida le pertinenze in custodia allo stesso concessionario o all'eventuale curatore fallimentare o al Sindaco del Comune territorialmente competente.
4. Il provvedimento di cessazione della concessione è affisso per 15 giorni all'Albo Pretorio di tutti i Comuni nei cui territori ricade l'area di concessione ed è pubblicato sul B.U.R.C..
5. Ad avvenuta pubblicazione sul B.U.R.C., con esclusione del caso di esaurimento o sopravvenuta incoltivabilità del giacimento e sua inutilizzabilità, la concessione cessata e divenuta disponibile può essere conferita a terzi.

## **Art. 6 – Revoca e decadenza della concessione**

1. La decadenza della concessione è dichiarata nei seguenti casi, ai sensi dell'art.18 della L.R., previa contestazione dei relativi motivi al concessionario e assegnazione di un termine non inferiore ai trenta giorni per la trasmissione di controdeduzioni:

- a) quando il concessionario non ha dato inizio ai lavori previsti dal programma approvato nel termine stabilito o, se il termine non è stabilito, entro sei mesi dalla data di rilascio della concessione, salva la sussistenza di giustificati motivi;
- b) quando il concessionario ha sospeso, per oltre sei mesi e senza autorizzazione, i lavori necessari per lo sfruttamento del giacimento previsti nel programma approvato, salvo il caso di forza maggiore;
- c) quando il concessionario non ha versato gli importi dei diritti proporzionali e dei contributi di cui all'articolo 36, nonostante apposita diffida ad adempiere con assegnazione di un termine non inferiore a trenta giorni;
- d) quando il concessionario contravviene alle prescrizioni contenute nel provvedimento regionale di rilascio della concessione nonostante diffida ad adempiere con termine non inferiore ai novanta giorni;
- e) quando sopravviene la revoca del provvedimento di riconoscimento delle acque minerali naturali e termali o della autorizzazione sanitaria;
- f) quando il concessionario è dichiarato fallito;
- g) quando il concessionario ha violato le prescrizioni contenute nell'articolo 6, comma 1 (contratti di somministrazione) e nell'articolo 8, comma 1 della L.R. (trasferimento della concessione);
- h) in caso di danno ambientale, con grave compromissione delle risorse naturali oggetto di concessione, riconducibile a negligenza del concessionario;
- i) quando, nonostante diffida ad adempiere con assegnazione di un termine non inferiore ai sessanta giorni, permangono le condizioni previste dal comma 5 dell'articolo 37 della L.R.

2. Il concessionario dichiarato decaduto è tenuto alla restituzione del bene oggetto della concessione, unitamente alle pertinenze e non ha diritto a rimborsi, indennità o compensi per le opere ed i lavori eseguiti. La decadenza della concessione comporterà l'incameramento della cauzione prestata, salvo l'eventuale risarcimento del danno.

3. La revoca della concessione è disposta per sopravvenuti gravi motivi di pubblico interesse e fatti straordinari e imprevedibili, che non consentono la prosecuzione dell'attività di coltivazione.

4. Il concessionario cui è revocata la concessione è obbligato alla restituzione del bene che ne costituisce oggetto, unitamente alle pertinenze.

5. Il provvedimento che dispone la revoca della concessione determina l'indennità dovuta al concessionario con i criteri individuati all'art. 22 del regolamento di attuazione.

## **Art. 7 – Obblighi del Concessionario**

1. Il Concessionario è tenuto a:

- a) eseguire il Progetto generale di coltivazione del giacimento secondo l'offerta presentata in gara e risultata aggiudicataria, nei tempi e con le modalità riportate nel cronoprogramma alla stessa allegato;
- b) realizzare gli investimenti previsti nel piano economico-finanziario presentato in gara;
- c) esercitare direttamente e in modo continuativo l'attività per cui è rilasciata la concessione e attenersi a quanto previsto dalla presente Convenzione, dalla legge regionale n. 8/2008 e dal relativo regolamento di attuazione n. 10/2010;
- d) delimitare, ai sensi dell'art. 12 del regolamento n. 10/2010, l'area di concessione con riferimenti fissi e facilmente individuabili e individuare ogni pozzo e/o sorgente oggetto di concessione mediante apposizione di apposita etichetta inamovibile riportante, in modo indelebile, la sigla identificativa, la denominazione della concessione e gli estremi del relativo decreto dirigenziale;
- e) esercitare l'attività con mezzi tecnici ed economici adeguati all'importanza del giacimento e installare adeguati strumenti di misurazione automatica dei volumi, della portata e della temperatura dell'acqua emunta, ai sensi dell'art 34 della L.R. 8/2008 e dell'art 27 del regolamento n. 10/2010. Gli apparecchi di misura devono essere dotati di certificato di produzione con numero di serie e devono consentire la visualizzazione istantanea dei dati e la loro registrazione, su supporto informatico. Gli stessi devono essere installati con flangia o altri sistemi che consentano l'applicazione di sigilli di garanzia inamovibili o di altro dispositivo che garantisca l'inalterabilità dello strumento. I misuratori

automatici dei volumi e della portata devono essere installati, oltre che sul pozzo o sorgente, anche sulle singole derivazioni, in caso di due o più condotte di alimentazione, fatto salvi i casi di documentata impossibilità di installazione. Il concessionario deve apporre i sigilli di garanzia alla presenza di un funzionario della Regione. Nel caso di interventi che comportino la rimozione dei sigilli, il concessionario è tenuto a comunicare tempestivamente alla Regione i tempi e le modalità delle operazioni necessarie. Gli apparecchi di misura, se già installati, devono adeguarsi alle prescrizioni di cui sopra alla prima sostituzione. I dati devono essere registrati per giorno, mese, anno, quantità giornaliera e progressiva del totalizzatore;

- f) a trasmettere al competente ufficio regionale, entro il 30 ottobre, ai sensi degli artt. 13 e 37 del regolamento n. 10/2010, il programma dei lavori previsti per l'anno successivo, tutti i dati rilevati dagli apparecchi di misura in dotazione, attraverso una semplice comunicazione delle letture di fine stagione estiva e a fornire tutte le informazioni e le notizie inerenti l'attività estrattiva oggetto di concessione richieste dal competente ufficio regionale ed a rendere disponibili gli atti necessari per l'acquisizione diretta dei dati stessi;
- g) a trasmettere, al competente ufficio regionale, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, i dati statistici di fine anno, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, utilizzando la scheda riportata nell'Allegato P2 del regolamento regionale n. 10/2010. Sulla base dei predetti dati viene definito il contributo da versare al Comune dove sono ubicati i punti di eduazione di cui all'art. 36, commi 7 e 8, della Legge regionale n. 8/2008;
- h) ad effettuare, nelle modalità indicate dall'art 28 del regolamento n. 10/2010, la videoispezione dei pozzi, al fine di accertarne lo stato e programmarne la regolare manutenzione;
- i) ad effettuare, ai sensi dell'art. 25 della legge n 8/2008, i controlli periodici di qualità e di sicurezza delle acque termali, i cui esiti devono essere annotati in appositi registri tenuti dal concessionario e vidimati dalla competente azienda sanitaria locale;
- j) corrispondere, nella misura stabilita dall'art.36 della L.R. 8/2008, all'Amministrazione:
  - 1) diritti proporzionali annui anticipati e rapportati all'area di concessione che è pari ad **xxxxx**, nella misura di € **xxxxxxx**, così come aggiornati in funzione dell'indice Istat con decreto n. **xxx** del **xxxxx**;
  - 2) contributo annuo pari ad € **xxxx**.

I diritti proporzionali dovranno essere corrisposti all'amministrazione, la prima volta, all'atto del rilascio del provvedimento, in misura proporzionale ai mesi residui dell'anno e successivamente, in misura integrale, entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento,  
Il contributo annuo dovrà essere corrisposto, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, per una parte pari al 50 al comune di Telese Terme (BN), dove sono ubicati i punti di eduazione e per la restante parte alla regione Campania.  
Il pagamento dei diritti proporzionali, dei contributi e dell'imposta summenzionati andrà eseguito mediante la piattaforma PagoPA MyPay, accessibile al link: **xxxxxxxxx**, utilizzando i seguenti codici tariffa:  
-**xxxx** per il contributo annuo;  
-**xxxx** per i diritti proporzionali;  
-**xxxx** per l'imposta sulla concessione.

Il mancato pagamento dei diritti e dei contributi dovuti all'Amministrazione regionale e comunale comporta la risoluzione del contratto e l'incameramento della cauzione.
- k) presentare, ai sensi dell'art. 25 del regolamento n. 10/2010, istanza in bollo ai fini del rilascio dell'autorizzazione per l'eventuale utilizzo dell'acqua termale finalizzata alla produzione di cosmetici. La produzione di cosmetici è consentita solo previa autorizzazione rilasciata dal Sindaco e nulla osta della Regione;
- l) attenersi scrupolosamente nell'esercizio a quanto espressamente previsto dalla concessione rilasciata, nonché dalla L.R. 8/2008 e dal regolamento di attuazione n. 10/2010 e più in generale al rispetto delle normative regionali, nazionali e comunitarie inerenti alla materia;
- m) effettuare tutte le analisi per il monitoraggio periodico delle caratteristiche, chimiche, fisiche, isotopiche, batteriologiche della risorsa termale sfruttata secondo le norme vigenti che disciplinano le acque minerali e termali;
- n) effettuare la manutenzione delle opere di captazione, adduzione e gestione delle acque termali; nonché il monitoraggio periodico delle caratteristiche, chimiche, fisiche, isotopiche, batteriologiche e terapeutiche della risorsa termale sfruttata;

- o) sostenere gli oneri afferenti allo scarico delle acque reflue derivanti dalla gestione dell'attività termale e afferenti la prevenzione e la mitigazione di eventuali impatti negativi sull'ambiente derivanti dall'esercizio dell'attività termale;
- p) trascrivere, a sua cura, la concessione nei registri immobiliari, ai sensi del comma 12 dell'art. 4 della L.R. 8/2008;
- q) far pervenire alla Regione Campania, entro tre mesi dalla data di sottoscrizione della Convenzione per il rilascio della Concessione - in ottemperanza al disposto di cui all'art. 2643 del Codice Civile - copia autentica della nota di avvenuta trascrizione della Concessione medesima presso il competente Ufficio dell'Agenzia delle Entrate.

#### **Art. 8 – Cauzione**

1. La Regione dà atto che il Concessionario ha prestato:
  - a) cauzione definitiva, per l'adempimento degli obblighi e oneri assunti in dipendenza del presente contratto, mediante polizza fidejussoria del xxxxx. n. xxxxx stipulata con xxxxxxxx di xxxxx per un importo pari al 10% (dieci per cento) del valore complessivo del Piano economico presentato in gara e allegato al presente contratto, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 10 del disciplinare di gara. La cauzione definitiva prevede, ex art. 103 D.Lgs. 50/2006, espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione. La Regione darà adesione allo svincolo soltanto quando saranno stati pienamente regolarizzati e liquidati tra la Regione stessa e il Concessionario i rapporti di qualsiasi specie derivanti dalla concessione e non risulteranno danni imputabili al Concessionario, ai suoi dipendenti oppure a terzi per cui il Concessionario debba rispondere e, comunque, non oltre sei mesi successivi alla data di scadenza della Concessione.
  - b) garanzia fideiussoria bancaria o polizza assicurativa n. xxxxx del xxxx dell'importo di xxxxxx, ai sensi dell'art 4, comma 17 della L.R. 8/2008 e dell'art 31 del regolamento di attuazione e come previsto dal Disciplinare di gara, all'art 10, per un periodo pari alla durata della concessione e al tempo necessario per attuare il progetto di ripristino.

#### **Art. 9 - Indennità (eventuale)**

La Regione dà atto che il Concessionario ha corrisposto, ai sensi dell'art. 4, comma 6 e 7 della legge regionale n. 8/2008, un'indennità a favore del ricercatore. L'indennità è rapportata all'importanza della scoperta e al valore delle opere utilizzabili ed è determinata in accordo tra le parti; in caso di disaccordo, l'indennità è determinata da una commissione regionale costituita dal dirigente regionale competente, o suo delegato, da un esperto in materia idrotermominerale nominato dalla associazione di categoria rappresentativa del settore idrotermominerale interessato e da un esperto in materie giuridiche nominato dall'assessore competente; avverso la determinazione della commissione è ammessa la tutela giurisdizionale nelle forme di legge.

#### **Art. 10 – Clausola risolutiva espressa**

1. Il presente contratto sarà risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c.c.:
  - a) **nell'ipotesi di mancato adempimento di una qualsiasi delle obbligazioni previste dall'art. 8** e, in particolare, laddove il concessionario non esegua il Progetto generale di coltivazione in conformità all'offerta presentata in gara con riferimento a ciascuno degli aspetti valutati o non provveda al pagamento dei canoni e corrispettivi in conformità alle disposizioni dell'art.36 della legge regionale n.8/2008 e all'offerta economica presentata in gara;
  - b) **nell'ipotesi di mancato adempimento degli obblighi assunti all' art.13 (divieto di cessione del contratto).**
2. Il presente contratto sarà inoltre risolto di diritto al verificarsi dell'ipotesi:
  - a) **in cui si verifichi una limitata sostenibilità qualitativa e quantitativa della risorsa, sulla base di quanto evidenziato dal piano regionale di settore delle acque minerali, naturali e termali, in corso di approvazione ai sensi di quanto disposto con DGRC n. 633 del 15.11.2016, e dai programmi di ricerca tecnico-scientifici finalizzati alla conoscenza e tutela delle risorse, di cui al comma 2 dell'art. 4;**
  - b) **di decadenza previsti dall'art. 7 del medesimo contratto.**
3. Salve le ipotesi particolari regolate nel presente contratto, la risoluzione trova disciplina nelle disposizioni di cui agli artt. 1453 e ss. del Codice Civile e della legge regionale 29 luglio 2008, n. 8.
4. La risoluzione del contratto per le cause ascritte al presente articolo comporterà l'incameramento della cauzione prestata, salvo l'eventuale risarcimento del danno.

### **Art. 11 – Responsabilità**

Il Concessionario si obbliga a sollevare e tenere indenne la Regione da ogni responsabilità per i danni eventualmente subiti da persone o cose, tanto della Regione che di terzi, in dipendenza dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto e da ogni eventuale pretesa fatta valere nei confronti della Regione da parte del personale impiegato dal Concessionario. Il Concessionario è tenuto, pertanto, a risarcire ogni danno derivante a terzi dall'esercizio dell'attività mineraria per tutta la durata della concessione.

### **Art. 12 – Divieto di cessione del contratto**

1. Fatto salvo quanto previsto dalla L.R. 8/2008 e dal regolamento 10/2010 in materia di contratti di somministrazione - sub concessione - gestione unitaria, è fatto divieto al Concessionario di cedere a terzi, in tutto o in parte, il contratto, sotto pena dell'automatica risoluzione, ai sensi dell'art.1456 c.c., dell'incameramento della cauzione e del risarcimento del danno.
2. Qualsiasi modifica o trasformazione delle ragioni sociali ovvero della compagine del Concessionario deve essere comunicata e documentata entro 30 giorni all'Amministrazione Regionale per la competente verifica in ordine alla persistenza dei requisiti per l'affidamento, a pena della risoluzione automatica del contratto ai sensi dell'art.1456 c.c..

### **Art. 13 – Obblighi di riservatezza**

1. Il Concessionario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati tecnici, i documenti, le notizie e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso in ragione dei rapporti con la Regione e di non farne oggetto di utilizzazione, a qualsiasi titolo, per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto.
2. Il Concessionario potrà citare i termini essenziali del presente contratto laddove ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione a gare e appalti.

### **Art. 14 – Vigilanza e controllo**

1. L'Amministrazione si riserva il diritto di verificare in ogni momento, anche attraverso ispezioni e controlli in loco ovvero attraverso la visura delle scritture contabili, il corretto adempimento delle obbligazioni assunte dal concessionario.
2. Il Concessionario si obbliga a porre a disposizione dell'Amministrazione ogni atto o documento richiesto, e a consentire visite e/o ispezioni sul sito oggetto di concessione.

### **Art. 15 – Registrazione**

La presente convenzione è soggetta a registrazione nei registri immobiliari, ai sensi del comma 12 dell'art. 4 della L.R. 8/2008. Tutte le spese relative alla presente convenzione, comprese quelle di registrazione, faranno carico al Concessionario.

### **Art. 16 – Foro Competente**

Le parti convengono che per qualsiasi controversia, relativa all'interpretazione o esecuzione del presente contratto, sarà competente il Foro di Napoli.

### **Art. 17 – Domicilio del Concessionario**

A tutti gli effetti del presente contratto, il concessionario elegge domicilio presso **XXXXXX**.

### **Art. 18 – Obblighi nascenti dalla tracciabilità dei flussi finanziari e dal protocollo di legalità**

1. Le parti si obbligano al rispetto di quanto stabilito dall'art. 3, co. 8 della Legge n. 136 agosto 2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari.
2. Le parti si obbligano al rispetto delle previsioni di cui al Protocollo di Legalità sottoscritto tra la Regione Campania e la Prefettura di Napoli in data 1/8/2007 e pubblicato sul BURC del 15/10/2007 n. 54, che, sottoscritto, viene allegato al presente contratto.

**Art. 19- Disposizioni Generali e Finali**

Per quanto non disciplinato dalla presente Convenzione si applicano le norme di legge vigenti in materia di concessioni minerarie per la coltivazione di acque termali, in particolare la L.R. n. 8/2008, il regolamento di attuazione n. 10/2010 e l'Avviso pubblico e il Disciplinare, completi dei relativi allegati, approvati con determina n. xxxx del xxxx.

La concessione è rilasciata fatti salvi i diritti di terzi.

Letto, approvato e sottoscritto

Data

Per L'Amministrazione Regionale della Campania

Il Concessionario

.....  
***Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e seguenti del codice civile, la parte prende attenta visione e dichiara di accettare espressamente i seguenti articoli:***

**4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 19.**

Il Concessionario

.....

## CAPITOLATO

**OGGETTO: RILASCIO DELLA CONCESSIONE DI COLTIVAZIONE AI FINI DELLO SFRUTTAMENTO DEL GIACIMENTO DELLE ACQUE TERMALI DA DENOMINARSI “ACQUA PETRA” NEL COMUNE DI TELESE TERME (BN)**

### **ART. 1 - OGGETTO DELL'AVVISO**

Oggetto del presente avviso è il conferimento della Concessione da denominarsi “*Acqua Petra*”, per lo sfruttamento del giacimento dell'acqua idrotermale, mediante coltivazione e captazione dalla sorgente ubicata nel comune di Telesse Terme (BN).

L'area della concessione con le relative pertinenze minerarie ha un'estensione 10,14 ha, ricadente nel territorio del comune di Telesse Terme (BN), al Foglio n. 1, particelle n. 12, 14, 15, 16, 23, 60, 61, 62, 64, 65 e 66, con portata di esercizio 1,8 l/s e circa 8 – 9 ore di emungimento giornaliero per tutto l'anno.

L'attuale perimetrazione dell'area di concessione potrà essere rideterminata a seguito di adeguata motivazione, incluse le opportune valutazioni idrogeologiche.

La risorsa da assegnare in concessione evidenzia i seguenti parametri e caratteri alla sorgente:

- Temperatura alla sorgente: 19,8 °C;
- pH alla T. sorgente: 6,12;
- Residuo fisso a 180°: 1557 mg/l;
- Conducibilità Elettrica: 2212 µS/cm;
- Ossidabilità: 2,5 mg/l O<sub>2</sub>.

L'acqua minerale termale “Acqua Petra” di Telesse Terme (BN) ha ottenuto, con decreto n. 4387, in data 22/02/2022, il riconoscimento del Ministero della Salute delle proprietà terapeutiche.

### **ART. 2 - PERTINENZE**

All'interno dell'area di concessione insistono le seguenti opere di captazione, di seguito specificate come pertinenze minerarie della concessione e costituite principalmente da:

- Un unico pozzo denominato: Pozzo 1.

### **ART. 3 - ATTIVITA' DI COLTIVAZIONE**

All'assegnatario della Concessione sarà conferito il diritto di coltivare, secondo l'accezione di cui all'art. 4 della L.R. 8/2008 e s.m.i., le acque termali emunte, nonché di utilizzarle per tutte gli usi previsti dalla Legge, salvo l'onere di acquisire tutti i pareri, atti, nulla-osta, nonché specifiche autorizzazioni in materia sanitaria, ambientale, di difesa del suolo ed urbanistica, richieste per il legittimo esercizio delle attività di utilizzo.

Il concessionario si assume totalmente il rischio di impresa, manlevando la Regione da qualsiasi responsabilità contrattuale od extracontrattuale che potrebbe derivare dall'esercizio dell'attività di coltivazione del giacimento.

Al Concessionario affidatario saranno dunque riconosciuti:

1. la titolarità della Concessione relativa alla sorgente di acqua termale;
2. l'autorizzazione allo sfruttamento del giacimento per tutte le destinazioni previste dalla legge alle condizioni previste dalle norme vigenti ed in conformità alle prescrizioni del Piano di settore delle acque termali e minerali in corso di approvazione e alle ulteriori condizioni precisate nel disciplinare;
3. l'utilizzo delle pertinenze relative all'estrazione dal giacimento poste all'interno dell'area di concessione.

#### **ART. 4 - DURATA DELLA CONCESSIONE E RINNOVO**

1. La concessione, in conformità a quanto disposto dall'art.4 della L.R. 8/2008, avrà durata di 15 anni.
2. Alla scadenza, il rapporto concessorio non sarà automaticamente rinnovato in quanto, dovendosi rispettare i canoni di imparzialità, trasparenza e concorrenza, come dettati dall'ordinamento comunitario oltre che interno, si provvederà ad apposita procedura ad evidenza pubblica per l'aggiudicazione della concessione.
3. La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni.
4. La durata della concessione è ridotta, in deroga al presente capitolato, nel caso in cui si verifichi una limitata sostenibilità qualitativa e quantitativa della risorsa, sulla base di quanto evidenziato dal piano regionale di settore delle acque minerali, naturali e termali, in corso di approvazione ai sensi di quanto disposto con DGRC n. 633 del 15.11.2016, e dai programmi di ricerca tecnico-scientifici finalizzati alla conoscenza e tutela delle risorse; in tal caso, nessun indennizzo sarà dovuto al concessionario.
5. Il termine decorre dalla data di sottoscrizione della convenzione.
6. Il rapporto non è rinnovabile in nessun caso e non è cedibile né in tutto né in parte, fatto salvo quanto previsto dalla L.R. 8/2008 e dal regolamento 10/2010 in materia di contratti di somministrazione – sub concessione – gestione unitaria.

#### **ART. 5 ONERI CONCESSORI, OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO ED ULTERIORI CONDIZIONI**

##### **a. Diritto proporzionale**

A fronte del diritto di sfruttamento del bene, il titolare del provvedimento di legittimazione allo sfruttamento delle risorse contemplate dal presente Avviso è tenuto al pagamento di diritti proporzionali annui anticipati rapportati all'estensione dell'area impegnata, per le causali e nei tempi stabiliti dall'art. 36 della L.R. n. 8/2008, rubricato "Diritti proporzionali e contributi.

Tali diritti sono attualmente così determinati:

- euro 41,04 per ettaro o frazione di esso per le aree oggetto di concessione, così come aggiornato con decreto dirigenziale n 292 del 18/05/2022 in funzione dell'Indice Istat per i prezzi al consumo.

Gli importi dei diritti proporzionali annui così determinati non possono comunque essere inferiori a euro 2.000,00 e sono corrisposti alla Regione, la prima volta, all'atto del rilascio del provvedimento, in misura proporzionale ai mesi residui dell'anno e successivamente, in misura integrale, entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento.

I diritti proporzionali su indicati sono annualmente aggiornati in funzione dell'indice ISTAT per i prezzi al consumo.

#### **b. Contributo annuo**

Il titolare della concessione è tenuto, altresì, a corrispondere un contributo annuo, ai sensi dell'art 36 della L.R. n. 8/2008. Il contributo è corrisposto, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, alla Regione Campania e al comune ove è ubicato il punto di eduazione. Il contributo annuo, tenuto conto delle finalità socio sanitarie delle utilizzazioni e della opportunità di valorizzare ed incentivare il ricorso alle prestazioni termali, è così determinato:

- 1) euro 750,00 per le aziende termali con fatturato annuo fino a euro 200.000,00 riferito esclusivamente alle prestazioni termali erogate;
- 2) euro 1.500,00 per le aziende termali con fatturato annuo riferito esclusivamente alle prestazioni termali erogate da euro 200.000,01 fino a euro 800.000,00;
- 3) euro 3.000,00 per le aziende termali con fatturato annuo riferito esclusivamente alle prestazioni termali erogate da euro 800.000,01 fino a euro 2.400.000,00;
- 4) euro 6.000,00 per le aziende termali con fatturato annuo riferito esclusivamente alle prestazioni termali erogate da euro 2.400.000,01 fino a euro 6.000.000,00;
- 5) euro 12.000,00 per le aziende termali con fatturato annuo riferito esclusivamente alle prestazioni termali erogate da euro 6.000.000,01 fino a euro 12.000.000,00;
- 6) euro 24.000,00 per le aziende termali con fatturato annuo riferito esclusivamente alle prestazioni termali erogate superiore a euro 12.000.000,00.

Il contributo annuo come sopra determinato costituisce la base per le offerte al rialzo da presentare nella gara per la concessione del diritto di sfruttamento delle acque termali. Le maggiori somme dovute quale rialzo della base d'asta di cui al periodo precedente sono corrisposte alla Regione Campania.

Il contributo sarà determinato sulla base del fatturato effettivamente realizzato dal concessionario (qualora più alto di quello stimato) e degli aumenti percentuali offerti a rialzo in sede di gara. **In ogni caso, il contributo annuo da versare non potrà essere inferiore a quello offerto in sede di gara, anche qualora il fatturato effettivo risultasse inferiore a quello dichiarato alla presentazione dell'offerta.**

Le maggiori somme dovute quale rialzo della base d'asta sono corrisposte alla Regione Campania.

Per il pagamento dei canoni e delle somme compensative, il Concessionario si atterrà alle disposizioni di cui all'art. 36 L.R. n. 8/2008.

La Regione Campania si riserva di verificare sistematicamente e puntualmente l'applicazione e l'osservanza da parte dell'aggiudicatario delle clausole contenute nel presente Articolo, pena la decadenza della Concessione.

#### **c. Obblighi del concessionario**

Al concessionario sarà conferito il diritto di coltivare le acque termali, nonché di utilizzarle per tutte le destinazioni previste dalla legge alle condizioni previste dalle norme vigenti, fatto salvo l'onere di acquisire tutti i pareri, atti, nulla-osta, nonché specifiche autorizzazioni in materia sanitaria, ambientale, di difesa del suolo ed urbanistica, richieste per il legittimo

esercizio delle eventuali singole attività di utilizzo.

Il Concessionario sarà tenuto ad attuare il progetto ed il piano proposto in sede di offerta e ad adempiere altresì agli obblighi previsti dalla L.R. 8/2008, dal regolamento e dalle leggi in materia.

Dovrà, altresì:

- 1) esercitare direttamente e in modo continuativo l'attività per cui è rilasciata la concessione, secondo quanto previsto all'art. 7 della L.R. n. 8/2008;
- 2) esercitare l'attività con mezzi tecnici ed economici adeguati all'importanza del giacimento e installare adeguati strumenti di misurazione automatica dei volumi, della portata e della temperatura dell'acqua emunta, ai sensi dell'art 34 della L.R. 8/2008;
- 3) corrispondere all'Amministrazione concedente e al Comune dove sono ubicati i punti di educazione, gli importi dei diritti proporzionali e dei contributi di cui al comma 7 e 8 dell'art. 36 della L.R. 8/2008 e s.m.i. nonché le maggiori somme dovute quale rialzo della base d'asta di cui al presente bando ed ogni altro onere previsto dal provvedimento di concessione, dalla legge o dal contratto, come aggiornato o modificato in corso di rapporto concessorio in conformità alle disposizioni di legge in materia. I diritti dovuti dal concessionario saranno adeguati ogni anno con apposito provvedimento amministrativo sulla base degli indici nazionali del costo della vita pubblicati dall'Istituto Centrale di Statistica;
- 4) corrispondere l'imposta sulle concessioni ex art. 7 e 8 della L.R. n. 1/1972;
- 5) prestare, ai sensi dell'art 4, comma 17 della L.R. 8/2008 e dell'art 31 del regolamento di attuazione, una garanzia fideiussoria bancaria o polizza assicurativa di primaria agenzia, commisurata al progetto dell'eventuale chiusura mineraria per il ripristino dello stato dei luoghi, in caso di cessazione della concessione, per un periodo pari alla durata della concessione e al tempo necessario per attuare il progetto di ripristino ambientale;
- 6) prestare, ex art. 103 D.Lgs. 50/2006, garanzia definitiva per un importo pari al 10% (dieci per cento) del valore complessivo del Piano economico presentato in gara;
- 7) se la concessione è attribuita a soggetto diverso dal ricercatore, corrispondere, a favore di quest'ultimo un'indennità, ai sensi dell'art. 4, comma 6 e 7 della L.R. n. 8/2008. L'indennità è rapportata all'importanza della scoperta e al valore delle opere utilizzabili ed è determinata in accordo tra le parti; in caso di disaccordo, l'indennità è determinata da una commissione regionale costituita dal dirigente regionale competente, o suo delegato, da un esperto in materia idrotermominerale nominato dalla associazione di categoria rappresentativa del settore idrotermominerale interessato e da un esperto in materie giuridiche nominato dall'assessore competente; avverso la determinazione della commissione è ammessa la tutela giurisdizionale nelle forme di legge;
- 8) indennizzare le occupazioni temporanee e gli espropri e ad eseguire i lavori necessari in tempi strettamente tecnici;
- 9) dichiarare formalmente di tenere sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualsiasi molestia o pretesa di danni da parte di terzi che si ritenessero danneggiati o pregiudicati dalla Concessione e dal suo esercizio. Il Concessionario è tenuto, pertanto, a risarcire ogni danno derivante a terzi dall'esercizio dell'attività mineraria per tutta la durata della concessione;
- 10) attenersi scrupolosamente nell'esercizio a quanto espressamente previsto dalla concessione rilasciata, nonché dalla L.R. 8/2008 e dal regolamento di attuazione n.

10/2010 e più in generale al rispetto delle normative regionali, nazionali e comunitarie inerenti alla materia;

- 11) trascrivere, a sua cura, la concessione nei registri immobiliari, ai sensi del comma 12 dell'art. 4 della L.R. 8/2008;
- 12) far pervenire alla Regione Campania, entro tre mesi dalla data di sottoscrizione della Convenzione per il rilascio della Concessione – in ottemperanza al disposto di cui all'art. 2643 del Codice Civile – copia autentica della nota di avvenuta trascrizione della Concessione medesima presso il competente Ufficio dell'Agenzia delle Entrate;
- 13) adempiere ad ogni obbligo e onere previsto dalla Convenzione per il rilascio della Concessione, nonché alle prescrizioni della L.R. 8/2008, del regolamento di attuazione n. 10/2010 e ad ogni altra prescrizione di legge in materia di acque termali;
- 14) a tutelare l'uso della risorsa idrica di cui all'art.144 D.L.n.152 del 2006 s.m.i.

## **ART. 6 - ACQUISIZIONE PARERI PREORDINATI ALL'AGGIUDICAZIONE E AL RILASCIO DELLA CONCESSIONE**

Conclusa la fase valutativa, la stipula della concessione è subordinata, ai sensi dell'art 33, commi 8 e 9 della L.R. n. 8/2008, alla positiva conclusione del relativo procedimento di *Valutazione di Impatto Ambientale* o di *valutazione di incidenza*, **ove dovuti**, per quanto previsto dalle disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia e a conclusione dell'istruttoria di cui all'art. 4 della L.R. 8/2008 ed all'art.11 del Regolamento regionale 10/2010, condotta sulla base della documentazione prodotta in sede di gara.

La mancata attivazione del procedimento di *Valutazione di Impatto Ambientale* e di *valutazione di incidenza*, ove dovuto, da parte dell'aggiudicatario, con la presentazione della istanza corredata della necessaria documentazione al competente Ufficio regionale entro 90 (novanta) giorni dalla comunicazione della proposta di aggiudicazione, comporta la decadenza della stessa concessione aggiudicata.

Attualmente la V.I.A. è un endo-procedimento ad istanza di parte per il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) ed è disciplinato dall'Art. 27-bis del D.Lgs n. 152/2006 s.m.i., che al comma 1 prevede: “Nel caso di procedimenti di VIA di competenza regionale il proponente presenta all'autorità competente un'istanza ai sensi dell'articolo 23, comma 1, allegando la documentazione e gli elaborati progettuali previsti dalle normative di settore per consentire la compiuta istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata al rilascio di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto e indicati puntualmente in apposito elenco predisposto dal proponente stesso”.

Lo Staff tecnico amministrativo - Valutazioni Ambientali della Regione Campania è competente all'indizione, svolgimento ed emanazione del provvedimento finale della Conferenza dei Servizi prevista nell'ambito del PAUR, ai sensi dell'Art. 27-bis del D.Lgs 152/2006 s.m.i..

A seguito della “Proposta di Aggiudicazione”, l'Operatore economico (in seguito: Proponente) – a pena di decadenza - entro 90 giorni dalla trasmissione via PEC del suddetto provvedimento, ha l'obbligo di presentare istanza all'Autorità competente per il per il rilascio del PAUR ai sensi e nelle modalità di cui al summenzionato art. 27-bis.

A conclusione dell'espletamento della procedura indicata, il provvedimento PAUR è comprensivo anche, ai sensi di Legge, dell'Aggiudicazione della Concessione. Qualora il PAUR sia a esito negativo nei confronti del Proponente, si procederà alla revoca della

“Proposta di aggiudicazione”, riservandosi di procedere ad una nuova proposta di aggiudicazione, se ed in quanto ritenuto conveniente, secondo l’ordine della graduatoria, qualora vi sia più di un partecipante alla procedura di gara.

Successivamente, verificati tutti requisiti di Legge e le autodichiarazioni rese, si procederà alla stipula tra l’Aggiudicatario e l’Autorità concedente, della Convenzione di rilascio della Concessione” che costituisce titolo per la coltivazione del giacimento.

## **ART. 7 - AUTORIZZAZIONE PER LE UTILIZZAZIONI**

L’autorizzazione all’utilizzazione delle acque termali è rilasciata dall’autorità comunale, quale autorità sanitaria locale, ai sensi della legge regionale 8 marzo 1985, n.13, previo parere della azienda sanitaria locale.

Il rilascio delle autorizzazioni per l’utilizzazione delle acque termali è subordinato alla verifica, previa istruttoria, dell’esistenza dei seguenti titoli, condizioni ed atti:

- a) concessione mineraria o subconcessione o altro titolo equipollente;
- b) provvedimento di riconoscimento delle acque così come previsto dalla normativa vigente;
- c) dimostrazione del possesso, da parte del richiedente, dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi definiti ai sensi dell’articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502, come definiti nell’accordo stipulato ai sensi dell’articolo 4, comma 4, della legge 323/2000.

## **ART. 8 – CESSAZIONE DELLA CONCESSIONE**

1. La concessione cessa:

- a. per scadenza del termine;
- b. per rinuncia;
- c. per decadenza;
- d. per revoca
- e. per esaurimento o sopravvenuta incoltivabilità del giacimento e sua inutilizzabilità;
- f. alla scadenza del quinquennio, nei casi previsti dall’art. 4 (oggettiva incompatibilità del Progetto di coltivazione con il Piano di settore ovvero mancato adeguamento allo stesso);
- g. per risoluzione del contratto ai sensi dell’art.1453 e ss., ovvero dell’art.1456 c.c.

2. Al termine della concessione, per qualunque causa determinato, il concessionario è tenuto a consegnare alla Regione il bene oggetto della concessione e le relative pertinenze.

3. Nei casi di cui al comma 1, alle eventuali ipoteche iscritte sui beni oggetto della concessione si applicano le norme del codice civile.

4. Il provvedimento adottato nei casi di cui al comma 1 è pubblicato nel bollettino ufficiale della regione Campania e nell’albo comunale del o dei comuni interessati.

5. La rinuncia alla concessione è comunicata dal concessionario, tramite una dichiarazione di rinuncia senza condizioni, al competente ufficio regionale che adotta il relativo provvedimento entro il termine di novanta giorni dalla ricezione della dichiarazione. Il concessionario che rinuncia alla concessione è costituito, dalla data della relativa comunicazione, custode temporaneo del bene oggetto della concessione e delle relative pertinenze, con l’obbligo della loro manutenzione ordinaria e dell’esecuzione dei lavori ritenuti necessari per la tutela della pubblica incolumità e con il divieto di coltivazione e sfruttamento del giacimento. Dalla data di adozione del provvedimento di rinuncia, il concessionario è obbligato alla restituzione del bene oggetto della concessione unitamente alle pertinenze.

6. La decadenza della concessione è dichiarata nei casi e con le modalità previste dalla L.R. n.8/2008. Il concessionario dichiarato decaduto è tenuto alla restituzione del bene oggetto della concessione, unitamente alle pertinenze e non ha diritto a rimborsi, indennità o compensi per le

opere ed i lavori eseguiti. In caso di decadenza, il concessionario non ha diritto ad alcun rimborso, compenso o indennità da parte della Regione, compresa la quota residua del diritto proporzionale corrisposto.

7. Il diritto proporzionale annuo sarà adeguato in relazione alla variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati relativi al periodo intercorso.

8. L'esaurimento o sopravvenuta incoltivabilità del giacimento e la sua inutilizzabilità sono dichiarate con provvedimento regionale, con il quale sono impartite al concessionario le prescrizioni per l'esecuzione dei lavori a tutela della pubblica incolumità.

## **ART. 10 – VIGILANZA E SANZIONI**

1. Le disposizioni e le indicazioni di cui al presente capitolato devono ritenersi, per il concessionario, prescrizioni e obblighi, la cui inosservanza comporta l'applicazione delle sanzioni stabilite dalle vigenti norme minerarie e dall'Art.37 della L.R. 8/2008 e può comportare, tra l'altro, la decadenza della titolarità della concessione, ai sensi dell'art.18 della medesima L.R. 8/2008 e dell'Art.40 del R.D. 1443/1927.

2. La vigilanza sul rispetto della L.R. 8/2008, è esercitata, ai sensi dell'art.37 della stessa, dagli Uffici della Direzione Generale per lo Sviluppo Economico e le Attività produttive della Regione Campania per quanto di competenza e, per i controlli igienico sanitari dall'ASL territorialmente competente.

## **ART. 11- FORO COMPETENTE**

Per qualsiasi controversia che emergesse in ordine all'applicazione ed interpretazione del presente capitolato, è competente in via esclusiva il foro di Napoli

## **ART. 12 - NORMA DI RINVIO E INFORMAZIONI COMPLEMENTARI**

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, si rinvia alle previsioni del disciplinare di gara e del contratto, nonché alla normativa dell'Unione, nazionale e regionale in materia di acque termali e di beni pubblici.